



Unione europea



MIUR



Regione Calabria



I.C. Statale Falcomatà-Archi

Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"

PLESSI - SEC. I GRADO: Irbico/Pirandello-Klearchos - PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello- Archi Cep- INFANZIA: S. Caterina - Archi Centro

Via Montello n.7 - S.Caterina, Tel./fax 0965 48679

e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.gov.it>

C.F.: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Prot. n. 9218 C14

Reggio Calabria 21/12/2016

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO**2016/2017**



Unione europea



MIUR



Regione Calabria



I.C. Statale Falcomatà-Archi

Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"

PLESSI - SEC. I GRADO: Ibcico/Pirandello-Klearchos - PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello- Archi Cep- INFANZIA: S. Caterina - Archi Centro
 Via Montello n.7 - S.Caterina, Tel./fax 0965 48679
 e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.icfalcomatàarchi.it/>
 C.F.: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Prot. n. 9218/C14


Reggio Calabria 21/12/2016

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 21 del mese di dicembre dell'anno 2016 alle ore 11:00 nel locale di Presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo.
 La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria ed alla relazione illustrativa, per il previsto parere.
 Parti dell'accordo

Parte Pubblica:

I.C. Falcomatà-Archi - Rappresentato dal Dirigente Scolastico
 dott.ssa Serafina Corrado



PER LE RSU D'ISTITUTO

Albano Rosaria Carmela (UIL)

ASSENTE

Toscano Carmen (CISL)

Carmen Toscano

Esposito Renato (UGL)

Renato Esposito

IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS.

UIL/SCUOLA

Ernesta Di Stefano

Ernesta Di Stefano

CGIL/SCUOLA

Sorgonà Gemma

Gemma Sorgonà

Donato

**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2016/2017
INDICE GENERALE**

PREMESSA**TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI****TITOLO 2 – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI****TITOLO 3 – PRESTAZIONI OBBLIGATORIE ED AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA****TITOLO 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO****TITOLO 5 – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO****TITOLO 6 – NORME TRANSITORIE E FINALI****PREMESSA**

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle R.S.U. e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

La correttezza dei comportamenti è condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti. L'oggetto della contrattazione integrativa d'istituto è definito dal CCNL vigente al momento della trattativa.

Nel giorno 21 del mese di dicembre alle ore 11:00 presso l'Istituto Comprensivo "Falcomatà - Archi" di Reggio Calabria, in sede di negoziazione integrativa ai sensi dell'art.6 del CCNL2006/2009 a completamento e conclusione della trattativa iniziata con l'incontro convocato dal Dirigente Scolastico il giorno 21/12/2016

TRA LE DELEGAZIONI TRATTANTI, RAPPRESENTATE,

PER LA PARTE PUBBLICA: Dirigente Scolastico dott.ssa Serafina Corrado,

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, dalle RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE dell'istituto, composte dalle RSU: Esposito Renato (UGL), Toscano Carmen (UIL), presenti i rappresentanti sindacali Ernesta Di Stefano. (UIL) e Gemma Sorgonà (CGIL)

Assente Albano Rosaria (UIL),

VIENE STIPULATO

il seguente contratto integrativo di Istituzione Scolastica.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata**

- a) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto è sottoscritto fra l'Istituzione scolastica I.C. Falcomatà-Archi di Reggio Calabria, la RSU e le OO.SS..
- b) Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto convenuto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
- c) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'Istituto in materia.

d) Resta comunque salva la possibilità di effettuare modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni contrattuali e/o legislative.

e) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

f) Rispetto a quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Integrativo d'Istituto si fa riferimento alle norme di legge e alla normativa contrattuale specifica vigente.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione: la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Pubblicità degli atti

La parte pubblica, dopo la firma definitiva del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.

I contratti sottoscritti saranno pubblicati sul sito web istituzionale sezione bacheca sindacale di ogni nonché pubblicati nel sito web d'Istituto.

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle RSU e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

- a. contrattazione integrativa
- b. informazione preventiva
- c. informazione successiva
- d. interpretazione autentica, come da art. 2

3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il Rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 6 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto le materie previste dall'art. 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'art. 9, comma 4; dall'art. 33, comma 2; dall'art. 34, comma 1; dall'art. 51, comma 4; dall'art. 88, comma 1 e 2 del CCNL 2006/2009.

2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339-1419, secondo comma, del codice civile.

3. La contrattazione integrativa d'istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a

disposizione della scuola. Le previsioni contrattualidiscordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 7 - Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:

- proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte noncontrattuale;
- criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- utilizzo dei servizi sociali;
- criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- tutte le materie oggetto di contrattazione;

2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29/11/2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D.Lgs. 150/2009, e cioè:

- modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri.

Art. 8 - Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:

- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art. 9 - Assemblee Sindacali

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 8 del vigente CCNL di comparto.

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare pubblicata sul sito web.

5. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi con almeno due giorni di anticipo fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. La mancata comunicazione implica l'rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti, ma hanno l'obbligo di firmare sul registro di classe l'uscita segnandone i riferimenti.

6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di appartenenza.

7. Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali (sorveglianza dell'ingresso e funzionamento centralino telefonico). L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 - Bacheca sindacale

Handwritten signature in red ink.

1. Le RSU e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto ad avere un apposito albo nella sede dell'istituzione scolastica per affiggere materiale inerente alla loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale.
2. La bacheca è esclusivamente on line , sul sito web istituzionale www.icfalcomatarchi.gov.it
3. Alla cura dell'albo provvederanno le RSU e le Organizzazioni Sindacali, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente.
4. I singoli componenti della RSU hanno anche diritto a pubblicare materiale inerente alla loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie d'interesse sindacale.
5. Il materiale inviato per l'affissione dalle Organizzazioni Sindacali, tramite posta, fax o via telematica sarà pubblicato se richiesto dalla parte.

Art. 12- Agibilità sindacale

1. I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori dell'appropriata istituzione scolastica per motivi di interessi sindacale.
2. Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.

Art. 13 - Partecipazione allo sciopero - Legge 146/90 - procedura

1. Tutto il personale interessato, informato dal Dirigente Scolastico nei termini e nei tempi previsti dalla legge, viene invitato a firmare apposito modello in cui compaiono le diciture: "aderisce", "non aderisce", "non comunica". Il personale è tenuto al rispetto dell'opzione espressa.
2. Detto modello costituisce l'unico documento che consente al Dirigente di informare per tempo le famiglie tramite avviso scritto, e comunque con almeno due giorni di anticipo, le variazioni che le lezioni potrebbero subire a causa dello sciopero che si riassumono nelle seguenti quattro possibilità:
 - a) Normale funzionamento
 - b) Adeguate attività formative
 - c) Solo attività di assistenza
 - d) Chiusura totale
3. Il personale che non comunica e non aderisce poi di fatto allo sciopero in caso di chiusura della scuola presterà il proprio orario di servizio presso la sede dell'Istituto.

TITOLO III - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14- Riunione Programmatica di inizio anno

Contestualmente alla definizione del piano dell'offerta formativa da parte degli organi collegiali e precedentemente al confronto con la R.S.U. e le OO.SS. il dirigente scolastico, verificata la presenza di almeno l'80% del personale previsto nei singoli profili e comunque non oltre il 30 ottobre, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, convoca la riunione programmatica d'inizio anno per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale in merito all'organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici, informando il personale su modalità e termini. Della riunione viene redatto apposito verbale. Il direttore dei servizi generali e amministrativi formula proposta di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per la formale adozione.

Art. 15- Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16- Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
 - b) sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
 - c) disponibilità espressa dal personale;
 - d) graduatoria interna.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale dovuta anche a diminuzione di organico o in presenza di aumento del carico di lavoro dovuto a mutate esigenze organizzative e/o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'art.

57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con fondi dell'istituzione scolastica.

TITOLO IV --TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 17 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- stanziamanti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa (art. 33CCNL)
- stanziamanti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA (art. 47CCNL)
- stanziamanti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
- eventuali residui del Fondo non utilizzati nell'anno scolastico precedente resi disponibili
- risorse per progetti aree a forte flusso migratorio (art. 9 CCNL)
- risorse per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL)
- risorse per pagamento ore eccedenti

Art. 18- Attività finalizzate - (Miglioramento offerta formativa)

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non siano esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico si prende atto che le risorse a disposizione, calcolate sulla base dei parametri previsti ed i finanziamenti comunicati dal MIUR con la nota prot. n. 14207 del 29/09/16,

Art 19- Ripartizione delle risorse finanziarie.

1. Determinazione Budget Fondo di Istituto anno scolastico 2016/17 e risorse da utilizzare:

DESCRIZIONE VOCE	Lordo dipendente
Totale disponibilità di fondo da contrattare 4/12+8/12	€51.053,52
Economie A.S.2015/16	€5.544,00
Funzioni strumentali al POF	€ 5.999,24
Incarichi specifici per il personale ATA	€2.968,94
Ore eccedenti/sostituzione colleghi assenti	€3.147,43

IL FONDO di Istituto CONTRATTUALIZZABILE, al netto della indennità di direzione DSGA (€5.130,00) e del rateo mensile del sostituto del DSGA (€427,50) lordo dipendente, per l'anno scolastico 2016/2017 è pari a € 51.040,001 comprensivo delle economie.

Art. 20- Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA e dalla relativa pianta organica per l'anno scolastico 2016/2017. A tal fine sono disponibili, alla luce della nota pervenuta, prot. n. 14207 del 29/09/16, relative alla disponibilità dei fondi 4/12 e 8/12 2016/2017 e quelli non utilizzati al 31/12/2016, per le attività del personale docente 75% , delle risorse disponibili, pari ad **euro 38.280,01 al lordo** e per le attività del personale ATA, il 25% delle risorse disponibili, pari ad **€ 12.760,00**

Art. 21- Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti e risultano calcolate come di seguito specificato nella tabella A

TABELLA A	
FIS A.S.2016/17(nota MIUR 1420729/09/16)	€ 51.053,51
AVANZO FIS 2015/16	€ 5.544,00
Indennità DSGA + SOSTITUTO	€ 5.557,50
FIS UTILIZZABILE	€ 51.040,01
FUNZ. STRUM. LI	€ 4.982,02
INC. AGG.VI	€ 2.874,30
ORE ECC	€ 3.391,81

Art. 22- Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'Istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate al lordo dipendente:
2. Salvo diversa indicazione, i compensi devono intendersi attribuiti in maniera forfetaria ad eccezione delle ore di docenza per le quali viene determinato l'impegno richiesto.
3. Nel caso in cui un incarico sia da più docenti contemporaneamente, o da più docenti successivamente, il compenso forfetario è suddiviso in modo proporzionale fra gli stessi, sulla base delle loro relazioni.
4. Eventuali somme di accantonamento, ivi comprese quelle non corrisposte al personale interessato per mancato assolvimento dell'incarico assegnato, potranno essere utilizzate per retribuire ulteriori attività aggiuntive del personale docente.
5. Ad ogni docente impegnato in attività aggiuntive all'insegnamento viene corrisposta una quota individuale oraria di euro 35,00 (calcolata al lordo), come previsto dalle tabelle contrattuali del nuovo CCNL.
6. Ad ogni docente impegnato in attività funzionali all'insegnamento viene attribuita una quota individuale oraria di euro 17,50, calcolata al lordo delle competenze.
7. Le attività aggiuntive e gli incarichi dei docenti da incentivare, a seguito del Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti per l'anno 2016/2017, sono le seguenti:
 - Funzione di collaboratore del Dirigente Scolastico (due)
 - Coordinamento di plesso
 - Componenti commissioni, gruppi di lavoro, dipartimenti
 - Attività aggiuntive funzionali
 - Coordinatori di classe
 - Attività di progettazione, referenza, documentazione dei progetti didattici contenuti nel POF e deliberati dal Consiglio d'Istituto, compreso l'allestimento di iniziative conclusive dei medesimi.

Art. 23- Distribuzione delle risorse destinate al personale Docente e ATA**A) PERSONALE DOCENTE (€ 38.280,01) corrispondente al 75% dell'importo contrattato**

Compenso orario lordo retribuibile, conformemente, alla Tabella 5 del CCNL 2006/09:

- ORE FUNZIONALI: importo orario € 17,50 ;
- ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO: importo orario € 35,00 €

Articolo 4 – Distribuzione delle risorse destinate al personale docente

Le diverse tipologie di attività, suddivise su base oraria e forfetaria, prevedono l'assegnazione prevista nell'allegata tabella B riepilogativa

<u>TABELLA B</u>			
INCARICO	Ore	COMPENSO (orario o forfetario)	TOTALE PARZIALE
Compenso forfetario per il I° collaboratore del DS			€ 2.200,00
Compenso forfetario per il II° collaboratore del DS			€ 1.000,00
Responsabile plesso infanzia S. Caterina	25	€ 17,50	€ 437,50
Responsabile plesso infanzia Archi	20	€ 17,50	€ 350,00
Responsabile plesso primaria Archi	30	€ 17,50	€ 525,00
Responsabile plesso primaria S. Caterina	35	€ 17,50	€ 612,50
Responsabile plesso primaria S. Brunello	20	€ 17,50	€ 350,00
Responsabile plesso sec. I grado Archi	20	€ 17,50	€ 350,00
Responsabile plesso sec. I grado Ibico	35	€ 17,50	€ 612,50
Coordinatori di classe scuola sec. I 12 docenti x 10h	120	€ 17,50	€ 2.100,00
Coordinatori di classe scuola sec. I 04 docenti x 20h	80	€ 17,50	€ 1.400,00
Referente pratica musicale/ D.M.8 10 h x 1 docente	10	€ 17,50	€ 175,00
Orientamento - Progetto D.M. 8 16h x 1 doc	16	€ 35,00	€ 560,00
Orientamento- Progetto D.M. 8 32h x 1 doc	32	€ 35,00	€ 1.120,00
Coordinatori di classe scuola Primaria 35 docenti x 5h	175	€ 17,50	€ 3.062,50
Progetto "Coro d'Istituto" 10 h x 1 docente	10	€ 35,00	€ 350,00
Responsabili laboratorio informatica 20 h x 3	60	€ 17,50	€ 1.050,00

Resp attività di cittadinanza 20 h x 1 docenti - Consiglio Comunale	20	€ 17,50	€ 350,00
Resp progetto scuola sicura 25 h x 1 doc	25	€ 17,50	€ 437,50
documentazione attività esterna video e foto 20 h x 1 doc	20	€ 17,50	€ 350,00
Gruppo di lavoro GLH 5 h x 6 docenti	30	€ 17,50	€ 525,00
Addetto alla comunicazione stampa 1 doc x 20 h	20	€ 17,50	€ 350,00
Progetto "English (4) my future 10 h x 5 docenti - Tutor	50	€ 17,50	€ 875,00
Progetto "English (4) my future 10 h x 5 docenti - Esperto	50	€ 35,00	€ 1.750,00
Progetto "English (4) my future 20 h x 5 docenti - Esperto	100	€ 35,00	€ 3.500,00
Progetto "English (4) my future 20 h x 5 docenti - Tutor	100	€ 17,50	€ 1.750,00
Commissione POF/PTOF 20 h x 2 docenti	40	€ 17,50	€ 700,00
Cabina di regia per la formazione 05 h x 5 docenti	25	€ 17,50	€ 437,50
Unità autovalutazione e miglioramento 05 h x 7 doc	35	€ 17,50	€ 612,50
Progetto cittadinanza "Insieme è meglio" 10 h x 4 doc	40	€ 35,00	€ 1.400,00
Progetto "Insieme per crescere" 12hx5doc e 18h x 1 doc	78	€ 35,00	€ 2.730,00
Progetto Teatro 20 h x 4 doc e 5 h x 3 doc	95	€ 35,00	€ 3.325,00
Progetto Eipass 20 h x 4 doc	80	€ 35,00	€ 2.800,00
			€ 38.147,50

Art 24- FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2016/2017- (ART 33 CCNL 2006)

Dalla delibera collegiale, secondo il piano, l'istituto dovrà retribuire n. 8 funzioni strumentali attribuite per l'a.s. 2016/2017

AREA N°1
Coordinatore Piano Nazionale Scuola Digitale e diffusione delle competenze digitali di alunni e docenti. (N.1 UNITA')
AREA N° 2
Coordinatore servizi agli alunni con disagio per la prevenzione dei comportamenti a rischio. (N.1 UNITA')
AREA N° 3
Coordinatore per la valorizzazione professionale delle risorse umane. (N.1 UNITA')
AREA N° 4
Coordinatore per la didattica curricolo verticale d'istituto e progettazione integrata. (N.1 UNITA')
AREA N° 5
Coordinatore rapporti territoriali ad interazione con la comunità locale. (N.1 UNITA')
AREA N° 6
Coordinatore delle attività finalizzate all'organizzazione di strumenti per la valutazione/certificazione degli apprendimenti.(N.1 UNITA')
AREA N° 7
Coordinatore per la definizione e gestione di un sistema di orientamento.(N.1 UNITA')
AREA N° 8
Coordinatore delle attività di autovalutazione del sistema responsabile della qualità e del miglioramento continuo.(N.1 UNITA')

Gli incarichi saranno compensati suddividendo la quota assegnata in 5 parti uguali, La somma complessiva , al lordo dipendente , pari ad euro 5.999,24 sarà corrisposta nella seguente misura:
€ 749,80(lordo dipendente) ai 8 docenti incaricati di funzione intera;

B) PERSONALE ATA €12.760,00 corrispondente al 25% dell'importo contrattato.

Compenso orario lordo retribuibile, conformemente alla Tabella 6 del CCNL 2006/09:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: importo orario €14,50 ;

COLLABORATORI SCOLASTICI: importo orario €12,50 .

Handwritten signature in red ink.

TABELLA C				
INCARICO	ORE O N. PERSONALE	COMPENSO (orario o forfettario)	TOTALE PARZIALE	TOTALE PROGRESSIVO

ASSISTENTI AMM.				
Intensificazione prestazione	120	€ 14,50	€ 1.740,00	€ 1.740,00
Lavoro straordinario non recuperabile e non prevedibile e preventivamente autorizzato	98	€ 14,50	€ 1.914,00	€ 3.654,00
SITO WEB	33	€ 14,50	€ 478,50	€ 4.132,50
Supporto progetti POF	33	€ 14,50	€ 478,50	€ 4.611,00
supporto viaggi d'istruzione	33	€ 14,50	€ 478,50	€ 5.089,50
	377	totale ass. amm.	€ 5.089,50	
COLLAB. SCOL.				
Intensificazione prestazione	210	€ 12,50	€ 2.625,00	€ 2.625,00
MANUTENZIONE PLESSI	60	€ 12,50	€ 750,00	€ 3.375,00
Lavoro straordinario non recuperabile e non prevedibile e preventivamente autorizzato	340	€ 12,50	€ 4.250,00	€ 7.625,00
	560	totale coll. Scol.	€ 7.625,00	

Eventuali economie, saranno utilizzate per incentivare attività aggiuntive del personale docente ed Ata.
L'Amministrazione, ricorrerà alle seguenti ulteriori risorse, preventivamente finalizzate, per incentivare prestazioni aggiuntive del personale docente:

Finanziamento POF 440/97 - Fondi miglioramento offerta formativa – Fondi Area a Rischio e Forte Processo Migratorio

- **ORE TUTORAGGIO/COORDINAMENTO CLASSE (17.50€/h)**
 - **ORE INSEGNAMENTO: importo orario piano finanziario (35€/h)**
- Compenso orario lordo retribuibile, conformemente, alla Tabella 5 del CCNL 2006/09:
- **PERSONALE AMMINISTRATIVO/ATA importo come da piano finanziario**

Art. 25- Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione delle prestazioni, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa e/o in aggiunta al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 26- Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio

Art.27- Ripartizione incarichi specifici A.S. 2016-2017

Budget assegnato : € 2.968,94 viene così ripartito

Si attribuiscono **n. 3 funzioni a 3 assistenti amm.** così distribuite:

€ 476,05 funzione sostituzione DSGA,

€ 476,05 REFERENTE SITO WEB,

€ 476,05 REFERENTE PALESTRE, SICUREZZA,

- Si attribuiscono **n. 4 funzioni a 8 collaboratori scolastici** così distribuite:
- € 200,00 cadauno x n. 2, € 140x n. 2 (servizio alla persona/handicap) in servizio presso infanzia S. Caterina, ed Archi per un totale di **€ 540 (lordo dipendente)**
- € 200,00 cadauno x n. 1 collaboratore scolastico disponibilità alle chiamate d'emergenza per un totale di **€ 280,00 (lordo dipendente)**;
- **€ 100 x n. 1 servizi esterni € 100 lordo dipendente,**
- € 150,00 cadauno x n. 4, piccola manutenzione in servizio presso scuola primaria S. Caterina, Scuola Media Archi e Pirandello per un totale di **€ 600,00 (lordo dipendente)**

TOTALE GENERALE € 2.868,15 (lordo dipendente)

Art. 28- Compensi forfettari, orari e riduzioni per assenze.

I compensi orari sono computati sulla base delle ore effettivamente prestate ed autocertificate, senza un limite minimo e non oltre il limite massimo contrattato.

Eventuali deroghe al limite massimo necessitano di specifica motivazione da parte del DS, del DSGA o, per i docenti, di approvazione del CdC e richiedono espressa contrattazione.

I compensi forfetari si ritengono non riferibili ad un computo orario, ma allo svolgimento delle attività o al conseguimento degli obiettivi indicati.

L'accettazione di un incarico con compenso forfetario preclude la possibilità di rideterminazione del compenso stesso.

Le assenze, da qualunque motivo determinate, comportano una riduzione del compenso forfetario previsto in misura proporzionale di effettivi servizio, ai sensi di quanto previsto al capo VI art. 2, salvo nel caso in cui le attività o gli obiettivi indicati nell'incarico non siano stati effettivamente svolti o raggiunti egualmente.

Gli incarichi conferiti potranno essere revocati in presenza di mancata effettuazione delle attività inerenti gli incarichi stessi per impossibilità o incompetenza regolarmente accertati.

Allo stesso fine vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, aciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a) intensificazione del carico di lavoro art. 88 CCNL 2007

Art. 29- Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntivertribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

4. In caso di assenze superiori ai 30 giorni, il compenso accessorio assegnato forfetariamente verrà decurtato di una percentuale giornaliera stabilita in rapporto ai dieci mesi per il personale docente e agli undici mesi per il personale ATA.

TITOLO V - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30- Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola vigente e dal D. Lgs. 81/2008.

2. Rispetto a quanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative di cui al comma precedente.

3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso dei laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF.

4. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza.

5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti)

Art. 31 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
- valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;
- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Per l'attuazione di quanto sopra è stata incaricata la docente Placanica Rosaria in qualità di RSPP l'ing Lo Faro Massimo in qualità di esperto esterno per la formazione.

Art. 32- Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, uno o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

oou

2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 33 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad esempio, l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs. 77/92 e nello stesso D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, oppure l'uso sistematico di video terminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Art. 34- Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale di servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

Art. 35- Rapporti con gli Enti Locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strumentale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario, richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente locale proprietario. L'Ente locale proprietario con tale richiesta diventa responsabile ai fini della sicurezza ai termini di legge.

Art. 36-Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. L'amministrazione, nel corrente anno scolastico, in sede di informativa RSU, nella seduta del 17/10/2016, ha disciplinato i criteri di fruizione dei permessi di aggiornamento e formazione.
2. Tale informazione sarà fornita, a cura del responsabile della sicurezza, a tutto il personale.

Art. 37- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nella scuola viene designato nell'ambito della RSU, per l'anno scolastico Modafferi Rosaria quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL);

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro, tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto.
2. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sui piani di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione prevista dal D. Lgs. 81/2008;
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione dei lavori e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione;
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
6. Per l'espletamento dei compiti di cui al D. Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo il predetto monte ore dell'attività sono considerati tempo di lavoro a tutti gli effetti.

Art. 38 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. Il recupero sarà circoscritto al sottoinsieme di attività in cui si è verificato lo sfioramento.

Art. 39 – Natura premiale della retribuzione accessoria

I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. Il compenso per gli incarichi conferiti è ridotto di 1/10 per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie. Le frazioni inferiori a 30 giorni non sono computate.

1. La retribuzione prevista per attività di insegnamento sarà riconosciuta se l'intervento ha avuto luogo individualmente, non in compresenza, con almeno un gruppo costituito di 15 alunni, accertato da registro contenente calendarizzazione, elenco alunni, tipologia di attività svolta, inerente al progetto complessivo.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti, è compito del DSGA relazionare al DS in merito agli obiettivi conseguiti su incarichi ed intensificazione riconosciuta al personale ATA.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

Art. 40 - Verifica dell'accordo

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione la verifica del suo stato di attuazione.

E' comunque prevista l'integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono venire richieste da uno qualsiasi dei componenti della RSU eletta o dal Dirigente scolastico. La richiesta di integrazione da luogo a nuova trattativa.

Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.

Art. 41- interpretazione autentica

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto (ha quindi valore retroattivo).

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

Letto, approvato e sottoscritto

**PER LE RSU D'ISTITUTO**

Albano Rosaria (UIL)

ASSENTE

Esposito Renato (UGL)

Esposito Renato

Toscano Carmen (UIL)

Toscano Carmen

IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS.

Di Stefano Ernesta UIL/SCUOLA

Sorgonà Gemma CGIL/SCUOLA

Di Stefano Ernesta
 Sorgonà Gemma

Done